



TESTI APPROVATI

P8_TA(2016)0453

Verso un sistema IVA definitivo e lotta contro le frodi ai danni dell'IVA

Risoluzione del Parlamento europeo del 24 novembre 2016 sul tema "Verso un sistema IVA definitivo e lotta contro le frodi ai danni dell'IVA" (2016/2033(INI))

Il Parlamento europeo,

- visto il piano d'azione sull'IVA presentato dalla Commissione il 7 aprile 2016 (COM(2016)0148),
- vista la relazione speciale n. 24/2015 della Corte dei conti europea del 3 marzo 2016 dal titolo "Lotta alle frodi nel campo dell'IVA intracomunitaria: sono necessari ulteriori interventi",
- vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto,
- vista la sua risoluzione del 13 ottobre 2011 sul futuro dell'IVA¹,
- vista la proposta di direttiva relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (COM(2012)0363),
- vista la proposta di regolamento del Consiglio che istituisce la Procura europea (COM(2013)0534),
- vista la sua risoluzione del 12 marzo 2014 sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce la Procura europea²,
- vista la proposta di regolamento che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) (COM(2013)0535),
- vista la sua risoluzione del 29 aprile 2015 sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce la Procura europea³,
- visto l'articolo 52 del suo regolamento,

¹ GU C 94 E del 3.4.2013, pag. 5.

² Testi approvati, P7_TA(2014)0234.

³ GU C 346 del 21.9.2016, pag. 27.

- visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e i pareri della commissione per il controllo dei bilanci e della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0307/2016),
- A. considerando che il mercato unico, istituito il 1° gennaio 1993, ha abolito i controlli di frontiera per gli scambi intracomunitari e che il sistema IVA dell'Unione europea, in vigore dal 1993 ai sensi degli articoli da 402 a 404 della vigente direttiva IVA, ha solo un carattere provvisorio e costituisce un regime transitorio;
- B. considerando che il Consiglio, conformemente all'articolo 113 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), è tenuto ad adottare all'unanimità le direttive appropriate al fine di completare il sistema comune d'IVA e, segnatamente, di ridurre gradualmente o di sopprimere le deroghe al sistema stesso;
- C. considerando che la Commissione è tenuta, ogni quattro anni, a presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sul funzionamento del vigente sistema di imposta sul valore aggiunto e, in particolare, sul funzionamento del regime transitorio;
- D. considerando che l'IVA, i cui ricavi hanno apportato un gettito di quasi 1 bilione di EUR nel 2014, rappresenta una fonte di entrate significativa e in crescita per gli Stati membri e confluisce fra le risorse proprie dell'UE, che le entrate complessive dell'UE derivanti dalla risorse proprie IVA ammontano a 17,667 miliardi e rappresentavano nel 2014 il 12,27 % delle entrate totali dell'UE¹;
- E. considerando che il vigente sistema di IVA, in particolare così come applicato dalle grandi società alle operazioni transfrontaliere, è vulnerabile alle frodi, strategie di elusione fiscale e che, alla mancata riscossione dell'IVA a causa di insolvenza o a errori di calcolo; considerando che, secondo le stime, il "divario dell'IVA" ammonta annualmente a circa 170 miliardi di EUR e che sono ormai disponibili migliori tecnologie digitali volte a colmare tale divario;
- F. considerando che, secondo uno studio della Commissione², ogni anno tra i 45 e i 53 miliardi di EUR del mancato gettito IVA sono imputabili alla frode intracomunitaria (frode intracomunitaria dell'operatore inadempiente, detta comunemente "frode carosello");
- G. considerando che gli Stati membri differiscono in termini di efficacia con cui sono in grado di affrontare la frode e l'elusione IVA, posto che il divario dell'IVA varia da meno del 5 % a oltre il 40 % a seconda del paese preso in considerazione;
- H. considerando che, secondo le stime di Europol, ogni anno 40-60 miliardi di EUR del mancato gettito IVA per gli Stati membri sono imputabili a gruppi criminali organizzati e che il 2 % di questi sono all'origine dell'80 % delle frodi intracomunitarie dell'operatore inadempiente;
- I. considerando che la valutazione del mancato gettito derivante dalla frode all'IVA transfrontaliera è un compito particolarmente impegnativo dato che solo due Stati membri, il Regno Unito e il Belgio, raccolgono e diffondono statistiche in merito;

¹ Commissione europea, relazione finanziaria 2014.

² http://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/common/publications/studies/ey_study_destination_principle.pdf

- J. considerando che diversi Stati membri, con il coordinamento di Eurojust e Europol, hanno recentemente portato a termine con successo tre operazioni Vertigo consecutive, le quali hanno rivelato un sistema di frodi carosello per un totale di 320 milioni di EUR;
- K. considerando che gli ingenti costi amministrativi imputabili all'attuale regime IVA, soprattutto in relazione alle operazioni transfrontaliere, potrebbero essere sensibilmente ridotti, in particolare per le piccole e medie imprese, anche grazie a misure di semplificazione che utilizzino sistemi di rendicontazione digitale e banche dati comuni;
- L. considerando che sussiste un buon margine di miglioramento per la riduzione degli ostacoli amministrativi, così come fiscali, riguardanti in particolare progetti di cooperazione transfrontaliera;
- M. considerando che l'imposta sul valore aggiunto è un'imposta sul consumo che si basa su un sistema di pagamenti frazionati che consentono l'autocontrollo dei contribuenti, che deve essere sostenuta soltanto dall'utente finale al fine di garantirne la neutralità per le imprese; che spetta agli Stati membri definire le modalità pratiche di addebitamento dell'IVA per garantire che ricada sull'utente finale,
- N. considerando che a 23 anni dall'introduzione della direttiva IVA, le cosiddette deroghe di tipo sospensivo non sono più attuali, in particolare riguardo alla moderna economia digitale;
- O. considerando che la Commissione, negli ultimi venti anni, ha avviato oltre 40 procedure di infrazione nei confronti di più di due terzi degli Stati membri per mancata osservanza delle disposizioni della direttiva;
- P. considerando che per richiedere una normativa definitiva in materia di imposta sul valore aggiunto secondo il principio del paese di origine non è necessario raggiungere la maggioranza, dato che in tal caso sarebbe necessaria una maggiore armonizzazione delle aliquote di imposta, onde impedire massicce distorsioni della concorrenza;
- Q. considerando che la lotta contro la frode fiscale è una delle principali sfide in campo tributario per gli Stati membri;
- R. considerando che le frodi IVA rappresentano una pratica estremamente dannosa, che sottrae somme importanti alle entrate di bilancio degli Stati membri ostacolando i loro sforzi di risanamento delle finanze pubbliche;
- S. considerando che ogni anno le frodi IVA a livello transfrontaliero costano quasi 50 miliardi di EUR ai nostri Stati membri e ai contribuenti europei;
- T. considerando che le tipologie di frodi IVA sono multiformi e in continua evoluzione e riguardano molti settori economici, e richiedono pertanto un rapido adeguamento della legislazione in materia al fine di andare verso un sistema IVA sostenibile e semplice che consenta di prevenire le frodi e la potenziale perdita di entrate fiscali;
- U. considerando che i progetti pilota in materia di inversione contabile non devono causare o comportare ritardi nella messa a punto di un sistema IVA definitivo quale previsto dalla tabella di marcia del piano d'azione della Commissione;
- V. considerando che la tecnica di frode IVA più utilizzata è quella del "carosello"; che questo tipo di frode, molto comune nei settori del commercio dei componenti

elettronici, della telefonia mobile e del tessile, consiste nel far "girare" dei prodotti tra varie società situate in diversi Stati membri, approfittando del fatto che non viene applicata alcuna imposta alla consegna intra-UE di merci;

- W. considerando che è urgentemente necessario intensificare e mantenere costantemente l'impegno nella cooperazione tra gli Stati membri per impostare strategie globali e integrate nella lotta contro le frodi, soprattutto in considerazione degli attuali vincoli di bilancio dell'UE e dell'aumento del commercio elettronico e via Internet, che ha indebolito il controllo territoriale sulla riscossione dell'IVA;
 - X. considerando che la tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea e degli Stati membri è un elemento chiave dell'agenda programmatica dell'Unione volta a consolidare e rafforzare la fiducia dei cittadini nonché a garantire un corretto utilizzo del loro denaro;
 - Y. considerando che le frodi in materia di IVA rappresentano una perdita economica per gli Stati membri, e di conseguenza per l'UE, creano un ambiente fiscale distorto, specialmente a danno delle piccole e medie imprese, e sono utilizzate dalla criminalità organizzata approfittando delle lacune legislative esistenti tra gli Stati membri e le autorità di vigilanza competenti;
 - Z. considerando che nella sua relazione speciale n. 24/2015 la Corte dei conti europea ha concluso che la frode ai danni dell'IVA è una pratica considerata fundamentalmente illecita a cui è necessario porre fine;
 - AA. considerando che nella causa C-105/14, Taricco e altri, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha dichiarato che il concetto di "frode", come definito all'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, è applicabile alle entrate derivanti dall'IVA;
1. si compiace che la Commissione intenda proporre un sistema definitivo d'imposta sul valore aggiunto (IVA) entro il 2017, che sia semplice, giusto, solido, efficiente e meno vulnerabile alle frodi;
 2. sottolinea che per il corretto funzionamento del mercato unico digitale, occorre un sistema IVA semplice che preveda un numero inferiore di deroghe;
 3. ritiene che il parere scientifico alla base delle proposte della Commissione per il programma d'azione offra importanti raccomandazioni; sottolinea che l'elenco di proposte della Commissione volto a conseguire un sistema IVA solido, semplice e meno vulnerabile alle frodi non è esauriente;
 4. plaude alla recente comunicazione della Commissione del 7 aprile 2016 e all'intenzione di adottare ulteriori provvedimenti contro i casi di frode e di contribuire al miglioramento dell'attuale sistema IVA;
 5. ritiene che sia altresì importante migliorare il sistema attuale e chiede riforme radicali che possano risolvere, o perlomeno nettamente ridurre, i problemi che lo affliggono, in particolare il problema europeo della riscossione dell'IVA;
 6. ritiene che la Commissione dovrebbe esaminare, in egual misura e apertamente, tutte le possibili opzioni e presentarle nell'ambito della procedura legislativa;

7. constata la necessità di sforzi concertati tra gli Stati membri per giungere a un accordo su un sistema IVA definitivo;
8. riconosce che l'unanimità sarà una premessa necessaria per il conseguimento di un accordo su un sistema IVA più funzionale e auspica pertanto una visione più chiara in merito a semplicità e numero inferiore di deroghe, unitamente a un approccio pragmatico che tenga conto degli interessi dell'economia digitale in rapida evoluzione;
9. rileva che una politica fiscale coordinata degli Stati membri, oltre che un miglioramento della tempestività e della frequenza del reciproco scambio di informazioni sul commercio intracomunitario, è indispensabile per contrastare più efficacemente l'evasione e l'elusione fiscali e per colmare infine l'attuale "divario dell'IVA";
10. esorta la Commissione e le agenzie governative a esplorare e sperimentare nuove tecnologie, quali la DLT (*distributed ledger technology*) e il monitoraggio in tempo reale, nell'ambito di un programma "RegTech" (tecnologia applicata alla regolamentazione), ai fini di una riduzione sostanziale dell'ingente divario dell'IVA attualmente riscontrabile nell'Unione;
11. sottolinea che spetta alle autorità fiscali dei singoli Stati membri garantire che l'IVA sia pagata in modo semplice e in maniera favorevole alle PMI, il che può essere agevolato da una maggiore cooperazione tra le autorità nazionali;
12. ritiene che la collaborazione e lo scambio di informazioni tra le singole amministrazioni fiscali degli Stati membri non siano stati finora sufficienti e che anche le attività di Eurofisc non abbiano ad oggi conseguito risultati soddisfacenti; è del parere che le informazioni scambiate attraverso Eurofisc dovrebbero essere più mirate alle frodi; attende con interesse l'imminente proposta della Commissione per migliorare il funzionamento di Eurofisc;
13. rileva che il sistema di scambio di informazioni sull'IVA (VIES) si è dimostrato uno strumento utile per combattere le frodi, avendo consentito alle autorità fiscali di riunire informazioni relative agli scambi commerciali intracomunitari, ma persistono delle criticità nell'applicazione, in particolare per quanto concerne la puntualità delle informazioni fornite, la prontezza delle risposte alle interrogazioni e la velocità di reazione agli errori segnalati; auspica, pertanto, che gli Stati membri affrontino tali criticità con la dovuta attenzione;
14. osserva che le informazioni fornite a Eurofisc dalle autorità nazionali non sono filtrate in maniera tale da trasferire esclusivamente i casi sospetti, il che impedisce il funzionamento ottimale del gruppo; sostiene l'iniziativa di diversi Stati membri a favore della creazione di strumenti nazionali di analisi dei rischi, che consentirebbero di filtrare i dati senza correre il rischio di eliminare casi sospetti in qualsiasi Stato membro e permetterebbero a Eurofisc di reagire rapidamente ad eventuali frodi IVA transfrontaliere;
15. sottolinea che spetta alle autorità fiscali dei singoli Stati membri garantire che l'IVA sia pagata in modo corretto e semplice;
16. rammenta che, ai fini della riscossione dell'IVA nei rispettivi territori, gli Stati membri dipendono in larga misura dalle informazioni ricevute da altri Stati membri riguardanti gli scambi intra-UE; chiede alle autorità competenti di scambiarsi, in particolare,

informazioni sull'IVA e i dazi al consumo e di avvalersi di strumenti informatici affidabili e di facile utilizzo, ad esempio i formulari elettronici standard, per registrare le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a livello transfrontaliero al consumatore finale; ritiene a tal proposito che l'utilizzo del numero di localizzazione IVA (VNL), in virtù del quale un utente non può detrarre l'IVA se questa non viene indicata in fattura senza un valido VNL, potrebbe essere uno strumento utile;

17. ritiene che la mancanza di informazioni confrontabili e di adeguati indicatori pertinenti per misurare le performance degli Stati membri si rifletta sull'efficacia del sistema UE nell'affrontare frodi dell'IVA nell'UE e invita pertanto le autorità fiscali a creare, in coordinamento con la Commissione, un sistema comune per stimare l'entità del fenomeno delle frodi IVA intra-UE e fissare quindi obiettivi per ridurlo, dal momento che ciò consentirebbe di valutare la performance degli Stati membri nell'affrontare il problema;
18. invita gli Stati membri a facilitare altresì lo scambio di informazioni con le autorità giudiziarie e preposte all'applicazione della legge quali Europol e OLAF, come raccomandato dalla Corte dei conti;
19. rileva che la procedura doganale 42, che garantisce l'esenzione IVA sui beni importati in uno Stato membro per essere successivamente trasportati in un altro Stato membro, si è dimostrata vulnerabile ad abusi fraudolenti; rileva che, nell'ottica di individuare ed eliminare questo tipo di frode, risultano essenziali controlli incrociati efficaci delle informazioni in possesso delle autorità fiscali con quelle in possesso delle autorità doganali; invita, pertanto, gli Stati membri e la Commissione ad attivarsi per agevolare il flusso di informazioni tra le autorità fiscali e quelle doganali riguardo alle importazioni nell'ambito della procedura doganale 42, come raccomandato dalla Corte dei conti europea;
20. sostiene l'obiettivo del piano d'azione, di introdurre uno spazio unico europeo dell'IVA, che possa sostenere un mercato unico più approfondito ed equo e che contribuisca a incentivare l'equità fiscale, consumi sostenibili, l'occupazione, la crescita, gli investimenti e la concorrenza limitando al contempo le possibilità di frodi IVA;
21. chiede, al riguardo, che i servizi siano pienamente integrati quanto prima nel nuovo sistema e, in particolare, che i servizi finanziari siano assoggettati all'IVA;
22. concorda con la Commissione sul fatto che il sistema dell'IVA stabilito debba fondarsi sul principio dell'imposizione nel paese di destinazione di beni e servizi, data l'impossibilità di attuare il principio del paese di origine;
23. è favorevole alla generalizzazione del principio del paese di destinazione nel quadro delle vendite a distanza ai privati e all'introduzione di misure armonizzate a favore delle piccole imprese;
24. chiede, in sede di introduzione di un sistema IVA definitivo, di includere negli attuali regimi fiscali i progressi tecnologici del mondo digitale e in tal modo rendere il sistema IVA adatto al XXI secolo;
25. constata che la temporanea coesistenza di diverse aliquote IVA determina notevoli incertezze per le imprese che operano a livello transfrontaliero e per le PMI; constata che l'incertezza è imputabile altresì alla questione del soggetto responsabile della

riscossione dell'IVA, della prova di una fornitura intracomunitaria, del rischio di coinvolgimento in frodi dell'operatore inadempiente, nonché ai problemi di flusso di cassa e alle diverse aliquote IVA per diverse categorie di prodotti nello stesso paese; invita pertanto la Commissione a studiare l'impatto delle frodi dell'operatore inadempiente entro la metà del 2017; invita gli Stati membri a giungere a un'intesa su una maggiore convergenza delle aliquote IVA;

26. invita la Commissione a valutare gli effetti della mancata armonizzazione delle aliquote d'imposta a livello dell'Unione, in particolare nelle attività transfrontaliere, e a esaminare le possibilità di rimuovere tali barriere;
27. è favorevole all'opzione proposta dalla Commissione di riesaminare regolarmente l'elenco di beni e servizi che possono beneficiare di aliquote ridotte che andranno concordate dal Consiglio; chiede che l'elenco in questione tenga conto delle priorità politiche quali gli aspetti sociali, di genere, sanitari, ambientali, nutrizionali e culturali;
28. ritiene che la proposta alternativa della Commissione di abolire totalmente le aliquote minime possa determinare notevoli distorsioni della concorrenza e problemi nel mercato interno; è del parere che occorra tenere conto dell'imperativo di una maggiore armonizzazione che è necessaria ai fini del corretto funzionamento del mercato interno;
29. chiede di valutare se possa essere compilato un elenco unico europeo di beni e servizi ad aliquota ridotta, come alternativa all'attuale sistema di aliquote IVA ridotte, il che potrebbe notevolmente migliorare l'efficienza del sistema IVA, che consenta di realizzare un sistema più strutturato rispetto a quello attuale;
30. è del parere la riduzione delle esenzioni sia importante per combattere le frodi IVA e che il modo migliore e più economico per affrontare queste ultime sia un sistema IVA semplice con un'aliquota più bassa possibile;
31. ritiene che il complesso sistema attuale possa essere notevolmente semplificato riducendo i beni e i servizi ad aliquota ridotta e se alcuni di questi vengono stabiliti congiuntamente dagli Stati membri a livello di Unione, lasciando nel contempo agli Stati membri la facoltà di decidere le aliquote d'imposta purché queste siano conformi alle aliquote minime di cui alla direttiva IVA e non comportino il rischio di concorrenza sleale;
32. chiede che i prodotti siano soggetti allo stesso livello di tassazione secondo il principio del paese di destinazione, a prescindere dalla forma o dalla piattaforma di acquisto e dalla modalità di consegna, fisica oppure digitale;
33. osserva che uno dei principali problemi per le PMI è oggi rappresentato dal fatto che gli Stati membri interpretano in maniera diversa ciò che può essere definito prodotto o servizio; invita, pertanto, la Commissione a precisare e specificare meglio le sue definizioni;
34. invita gli Stati membri ad applicare la stessa aliquota IVA alle imprese private e pubbliche che operano in settori in cui sono in concorrenza tra di loro;
35. ricorda che il sistema dei pagamenti frazionati dell'IVA è stato scelto come riferimento in materia di fiscalità indiretta nel quadro del progetto BEPS dell'OCSE (azione 1) in quanto garantisce l'efficienza della riscossione delle imposte e, per sua stessa natura, consente l'autocontrollo degli operatori;

36. rileva che gli articoli 199 e 199 bis della direttiva IVA prevedono la possibilità di applicare, temporaneamente e in maniera mirata, il meccanismo di inversione contabile alle operazioni transfrontaliere e a certi settori nazionali ad alto rischio negli Stati membri;
37. invita la Commissione a esaminare con attenzione le conseguenze del meccanismo di inversione contabile e a valutare se tale procedura semplificherà la vita alle PMI e ridurrà le frodi dell'IVA;
38. invita la Commissione a valutare le incidenze del meccanismo di inversione contabile e non solo per i singoli settori particolarmente vulnerabili alle frodi, in termini di vantaggi, costi di conformità, problemi di frode, di efficacia e di attuazione, nonché di vantaggi e svantaggi a lungo termine mediante progetti pilota, come richiesto da alcuni Stati membri e nel frattempo espressamente confermato dalla Commissione, benché ciò non rientri a tutt'oggi nel suo piano d'azione; sottolinea che tali progetti pilota non devono tuttavia causare o comportare in alcun modo ritardi nella definizione e nell'attuazione del regime IVA permanente quale previsto dalla tabella di marcia del piano d'azione della Commissione;
39. ritiene che nell'ambito della generale applicazione del principio del paese di destinazione, le autorità fiscali nazionali debbano assumersi maggiori responsabilità per quanto attiene all'adempimento degli obblighi fiscali e alla riduzione delle possibilità di elusione; conviene con la Commissione sul fatto che esiste ancora un ampio margine per migliorare la lotta alle frodi dell'IVA, attraverso misure amministrative convenzionali e migliorando la capacità e le competenze del personale degli Stati membri in materia di riscossione delle imposte e di ispezione fiscale; sottolinea la necessità di rafforzare le ispezioni fiscali e le sanzioni per i grandi evasori; invita la Commissione a stanziare sufficienti mezzi finanziari e tecnici a tal fine;
40. è del parere che la Commissione debba monitorare attentamente le prestazioni delle autorità fiscali nazionali e migliorare il coordinamento tra di esse;
41. accoglie con favore l'intenzione annunciata dalla Commissione di ampliare il mini sportello unico, trasformandolo in uno sportello a tutti gli effetti; constata come sia della massima importanza che esso sia di facile utilizzo e altrettanto efficiente in tutti i 28 Stati membri; osserva che la creazione di uno sportello alleggerirebbe l'onere amministrativo che impedisce alle aziende di operare a livello transfrontaliero e ridurrebbe i costi a carico delle PMI (COM(2016)0148);
42. prende atto che lo sportello unico è essenziale per applicare il principio del paese di destinazione e ridurre la vulnerabilità alle frodi; chiede di migliorare lo sportello unico sulla base dell'attuale esperienza dei mini sportelli unici per i prodotti digitali; rileva che, anche in presenza del mini sportello unico, le piccole imprese e le microimprese rischiano di dover affrontare un onere amministrativo notevole in ragione del nuovo principio di destinazione; accoglie pertanto con favore la proposta contenuta nel piano d'azione sull'IVA della Commissione di introdurre una misura di semplificazione comune a livello europeo (soglia IVA); chiede di definire in modo chiaro quali siano gli Stati membri a cui competono i controlli fiscali per le transazioni transfrontaliere; accoglie con favore l'intenzione della Commissione di abolire la franchigia per le spedizioni di modesto valore nell'ambito del suo piano d'azione sull'IVA;

43. sottolinea, riconoscendo che differenti sistemi IVA all'interno dell'Unione europea potrebbero anche essere percepiti come un ostacolo non tariffario nel mercato interno, che il mini sportello unico sull'IVA (VAT MOSS) rappresenta un'ottima soluzione per contribuire a superare tale ostacolo e, in particolare, per coadiuvare le PMI nelle loro attività transfrontaliere; riconosce che permangono ancora talune problematiche minori riguardo al VAT MOSS; invita la Commissione ad agevolare ulteriormente il pagamento degli obblighi in materia di IVA da parte delle imprese di tutta l'UE;
44. prende atto della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa C-97/09 (Ingrid Schmelz/Finanzamt Waldviertel); rileva le 28 diverse soglie di esenzione dall'imposta sull'IVA; rileva le conseguenti difficoltà finanziarie affrontate dalle PMI e dalle micro-imprese che dovrebbero essere esentate ai sensi dei rispettivi regimi nazionali; invita la Commissione a effettuare ulteriori studi volti a stabilire una soglia di esenzione per il pagamento dell'IVA da parte delle micro-imprese;
45. chiede di esaminare tutte le proposte per minimizzare gli oneri amministrativi delle imposte sul fatturato per le micro, piccole e medie imprese; incoraggia la Commissione, a tale proposito, a esaminare altresì le migliori prassi a livello internazionale, quali i regimi "gold card" in vigore a Singapore e in Australia, riconoscendo che il rischio di frode da parte di taluni fornitori è molto basso;
46. si compiace dell'annuncio della Commissione relativo alla presentazione di un pacchetto IVA per le PMI nel 2017; raccomanda, tuttavia, un'attuazione graduale del nuovo quadro, dal momento che esso comporterà costi amministrativi supplementari (quali infrastrutture informatiche o procedure in materia di IVA);
47. rileva la complessità del sistema di dichiarazione che impone un onere elevato alle PMI, scoraggiando in tal modo il commercio transfrontaliero; esorta la Commissione a includere nel suo pacchetto per le PMI la proposta di un sistema di dichiarazione dell'IVA unificato, nonché obblighi d'informazione e scadenze armonizzati;
48. sottolinea la necessità di un contesto IVA armonizzato per la vendita a distanza tra imprese e tra imprese e consumatori; rileva che la soglia IVA non è applicata con lo stesso grado di successo nei diversi Stati membri a causa della mancanza di coordinamento;
49. sottolinea un nuovo sistema IVA semplificato deve essere concepito in modo tale che le PMI possano rispettare facilmente le norme sul commercio transfrontaliero e possano avvalersi, in ciascuno Stato membro, di un'assistenza non solo per quanto riguarda le modalità di conformità con tali norme, bensì anche le modalità di gestione delle procedure IVA;
50. chiede l'introduzione, in tempi rapidi, di un portale Internet completo e pubblicamente accessibile, in cui le imprese e i consumatori finali possano reperire, in modo semplice e chiaro, informazioni dettagliate sulle aliquote IVA in vigore negli Stati membri per i singoli prodotti e servizi; sottolinea la necessità che il linguaggio e la struttura di tale portale siano di facile comprensione e impiego; ribadisce la propria convinzione che aiutare le aziende comprendere chiaramente le norme IVA applicabili negli Stati membri rafforzerà ulteriormente le misure di contrasto delle frodi dell'IVA; osserva altresì che il software fiscale certificato potrebbe aiutare a limitare il rischio di specifici tipi di frode e altre irregolarità, nonché dare certezza alle aziende oneste impegnate in operazioni nazionali e transfrontaliere; invita inoltre la Commissione a fornire linee

guida alle autorità fiscali nazionali in materia di classificazione delle operazioni riguardo alle aliquote IVA applicate, allo scopo di ridurre i costi di conformità e le controversie legali; invita gli Stati membri a creare sistemi pubblici d'informazione, come un portale Internet dedicato all'IVA, per mettere a disposizione informazioni affidabili in materia;

51. chiede alla Commissione di compilare un elenco con informazioni aggiornate sulle norme IVA in ciascuno Stato membro; sottolinea, allo stesso tempo, che spetta agli Stati membri notificare alla Commissione le proprie norme e aliquote;
52. osserva che, in relazione alle vendite del commercio elettronico, la mancanza di armonizzazione delle soglie IVA comporta elevati costi delle operazioni a carico delle PMI attive nel campo del commercio elettronico ove superino accidentalmente o inavvertitamente la soglia;
53. invita gli Stati membri a fornire urgentemente alla Commissione le informazioni relative alle proprie aliquote IVA, esigenze speciali ed esenzioni; invita la Commissione a raccogliere tali informazioni e a metterle a disposizione delle aziende e dei consumatori;
54. ritiene che i piani di riforma dell'IVA annunciati dalla Commissione nel programma d'azione richiedano una valutazione d'impatto esaustiva qualitativamente affidabile, con il contributo della comunità scientifica, degli Stati membri, delle amministrazioni fiscali, delle PMI e delle imprese dell'UE;
55. sottolinea che la legislazione fiscale è di esclusiva competenza degli Stati membri e che, ai sensi dell'articolo 329, paragrafo 1 TFUE, un gruppo di almeno nove Stati membri potrebbe instaurare una cooperazione rafforzata; invita la Commissione a sostenere le proposte di cooperazione rafforzata intese a contrastare le frodi e a ridurre l'onere amministrativo in termini di IVA;
56. ritiene che sia preferibile una soluzione nel quadro dell'OCSE rispetto a misure isolate, che devono essere armonizzate con le raccomandazioni dell'OCSE e con il piano d'azione BEPS;
57. accoglie con favore la comunicazione della Commissione dal titolo "Piano d'azione dell'UE per l'eGovernment 2016-2020: Accelerare la trasformazione digitale della pubblica amministrazione" (COM(2016)0179);
58. rileva che il nuovo piano d'azione prevede ulteriori passi in avanti verso un regime definitivo più efficiente, a prova di frode e più favorevole alle imprese nell'era dell'economia digitale e del commercio elettronico;
59. appoggia la proposta della Commissione in base alla quale l'IVA sulle vendite transfrontaliere (di beni o servizi) sarebbe riscossa dall'autorità fiscale del paese di origine, con l'aliquota applicabile nel paese di consumo, e trasferita al paese in cui vengono da ultimo consumati i beni o i servizi;
60. sottolinea l'importanza di presentare una proposta legislativa intesa ad estendere ai consumatori la procedura elettronica unica per la registrazione e il pagamento dell'IVA alle vendite online transfrontaliere di beni fisici dalle aziende, allo scopo di ridurre gli oneri amministrativi, uno dei principali ostacoli che le imprese incontrano nelle operazioni transfrontaliere;

61. invita la Commissione ad affrontare il problema degli oneri amministrativi a carico delle imprese derivanti dalla frammentazione del regime dell'IVA, presentando proposte legislative volte a estendere l'attuale mini sportello unico ai beni materiali venduti online, consentendo così alle imprese di effettuare un'unica dichiarazione e un unico pagamento dell'IVA nel loro Stato membro;
62. invita gli Stati membri a semplificare i loro sistemi fiscali nazionali e a renderli più coerenti e solidi, onde facilitare l'osservanza delle regole, impedire, scoraggiare e sanzionare la frode e l'evasione fiscale e aumentare l'efficienza della riscossione dell'IVA;
63. è preoccupato per il mancato pieno raggiungimento dell'obiettivo della semplificazione del sistema della contabilità per l'IVA come risorsa propria; ricorda la necessità di un'ulteriore semplificazione del sistema amministrativo relativo alle risorse proprie, per ridurre le possibilità di errori e frodi; si rammarica del fatto che il nuovo piano d'azione non si occupi dell'impatto sulla risorsa propria basata sull'IVA;
64. ricorda che i divari dell'IVA degli Stati membri e le perdite stimate nella riscossione dell'IVA all'interno dell'Unione sono stati stimati a 170 miliardi di EUR nel 2015 e sottolinea che in 13 dei 26 Stati membri esaminati nel 2014 la media delle perdite stimate dell'IVA era superiore al 15,2 %; invita la Commissione ad avvalersi pienamente dei suoi poteri esecutivi sia per controllare che per aiutare gli Stati membri; sottolinea che un'azione efficace per ridurre il divario dell'IVA richiede un approccio concertato e multidisciplinare, poiché tale fenomeno è il risultato non solo delle frodi ma di una combinazione di fattori, tra cui i fallimenti e le insolvenze, gli errori statistici, i ritardi di pagamento, l'evasione fiscale e l'elusione fiscale; ribadisce il suo invito alla Commissione a promuovere rapidamente una legislazione su un livello minimo di protezione per gli informatori nell'UE al fine di investigare meglio e scoraggiare le frodi, e a istituire un sostegno finanziario per il giornalismo investigativo transfrontaliero, che ha dimostrato chiaramente la sua efficacia negli scandali *LuxLeaks*, *Dieseltgate* e *Panama Papers*;
65. si duole che le frodi IVA, e in particolare la frode cosiddetta "carosello" o "dell'operatore mancante (o fantasma, o scomparso)", falsino la concorrenza, privino i bilanci nazionali di risorse importanti e danneggino il bilancio dell'Unione; esprime preoccupazione per il fatto che la Commissione non dispone di dati attendibili sulle "frodi carosello" dell'IVA; esorta pertanto la Commissione a dare impulso a uno sforzo coordinato da parte degli Stati membri per istituire un sistema comune di raccolta di dati statistici sulle "frodi carosello" dell'IVA; indica che tale sistema potrebbe basarsi sulle pratiche già utilizzate in alcuni Stati membri;
66. esorta la Commissione ad avviare la creazione di un sistema comune che consenta di affinare la stima delle dimensioni della frode IVA all'interno dell'UE compilando statistiche sulle frodi IVA intra-UE, il che consentirebbe ai singoli Stati membri di valutare i rispettivi risultati in materia sulla base di indicatori precisi e affidabili della riduzione dell'IVA intra-UE e dell'accresciuta individuazione delle frodi e del corrispondente recupero d'imposta; ritiene che nuovi approcci di audit, come l'audit unico o gli audit congiunti, dovrebbero essere ulteriormente estesi alle operazioni transfrontaliere;
67. sottolinea quanto sia importante, per rafforzare la lotta alle frodi IVA, attuare nuove strategie e utilizzare in modo più efficiente le strutture esistenti a livello di Unione;

sottolinea il fatto che una maggiore trasparenza, tale da permettere controlli adeguati, e l'adozione di un approccio più strutturato e "basato sul rischio" sono la chiave per individuare e prevenire i metodi fraudolenti e la corruzione;

68. si rammarica del fatto che la cooperazione amministrativa fra gli Stati membri nella lotta alla frode IVA non sia ancora efficiente nel far fronte ai meccanismi dell'evasione e della frode IVA intraunionali o nel gestire le operazioni o gli scambi transfrontalieri; sottolinea la necessità di un sistema IVA semplificato, efficace e accessibile che consenta a tutti gli Stati membri di ridurre il loro onere dell'IVA e di combattere le frodi IVA; chiede pertanto alla Commissione di effettuare un maggior numero di visite di monitoraggio negli Stati membri, con una selezione basata sul rischio, durante la valutazione degli accordi di cooperazione amministrativa; chiede altresì alla Commissione di concentrarsi, nel contesto della sua valutazione delle disposizioni amministrative, sulla rimozione degli ostacoli di natura giuridica che impediscono lo scambio di informazioni tra le autorità amministrative, quelle giudiziarie e quelle incaricate dell'applicazione della legge a livello nazionale e di UE; in aggiunta, invita la Commissione a raccomandare agli Stati membri di introdurre un'analisi comune dei rischi che includa l'analisi dell'uso dei social network, per assicurare che le informazioni scambiate tramite Eurofisc siano mirate alla lotta contro la frode; invita gli Stati membri a stabilire sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive e a migliorare il sistema di scambio di informazioni attualmente in uso;
69. sottolinea la necessità di rafforzare Eurofisc per accelerare gli scambi di informazioni; rileva che permangono problemi per quanto riguarda l'esattezza, completezza e tempestività delle informazioni; considera necessario mettere in comune le azioni e coordinare le strategie delle autorità fiscali, giudiziarie e di polizia degli Stati membri e quelle degli organismi europei, quali Europol, Eurojust e OLAF, che si occupano di lotta alle frodi, alla criminalità organizzata e al riciclaggio di denaro; incoraggia tutti i soggetti interessati a prendere in ulteriore considerazione modelli semplici e comprensibili di condivisione delle informazioni in tempo reale, per rendere possibili rapide reazioni o misure di attenuazione volte a contrastare i metodi di frode esistenti o quelli nuovi che emergono;
70. ritiene indispensabile che tutti gli Stati membri aderiscano a Eurofisc in tutti i suoi ambiti di attività, al fine di permettere una lotta efficace alle frodi IVA;
71. invita la Commissione a formulare proposte che consentano efficaci controlli incrociati dei dati provenienti dalle autorità doganali e fiscali, e a concentrare la sua azione di monitoraggio degli Stati membri su misure indicative dei miglioramenti della tempestività delle loro risposte alle richieste di informazioni e dell'affidabilità del sistema di scambio di informazioni sull'IVA (VIES);
72. chiede alla Commissione di incoraggiare gli Stati membri che non vi hanno ancora provveduto a introdurre una duplice partita IVA (con l'attribuzione, agli operatori che intendono partecipare a scambi commerciali intracomunitari, di una partita IVA diversa dalla partita IVA nazionale) e di procedere alle verifiche prescritte dall'articolo 22 del regolamento (UE) n. 904/2010, fornendo al contempo consulenza gratuita agli operatori;
73. invita la Commissione a garantire che i sistemi di sdoganamento elettronico degli Stati membri consentano e attuino la verifica automatica dei numeri di identificazione IVA;

74. esorta la Commissione a proporre una modifica della direttiva IVA al fine di conseguire una maggiore armonizzazione degli obblighi di dichiarazione IVA degli Stati membri per le forniture intraunionali di beni e servizi;
75. si rammarica che la proposta della Commissione sulla responsabilità solidale in caso di commercio transfrontaliero non sia stata adottata dal Consiglio; osserva che ciò riduce la funzione deterrente nei confronti degli scambi con operatori fraudolenti; rileva che l'attuazione della direttiva IVA per quanto riguarda il periodo di presentazione degli elenchi riepilogativi non è uniforme tra gli Stati membri, il che aumenta l'onere amministrativo a carico degli operatori attivi in più Stati membri; esorta pertanto il Consiglio ad approvare la proposta della Commissione in materia di responsabilità solidale;
76. incoraggia la Commissione e gli Stati membri ad essere più attivi a livello internazionale, a rafforzare la cooperazione con i paesi terzi e ad adottare provvedimenti esecutivi per la riscossione efficiente dell'IVA, in modo da stabilire standard e strategie di cooperazione basati prevalentemente sui principi della trasparenza, del buon governo e della scambio di informazioni; incoraggia gli Stati membri a scambiarsi reciprocamente le informazioni ricevute dai paesi terzi al fine di facilitare l'esecuzione della riscossione dell'IVA, in particolare nel commercio elettronico;
77. sollecita il Consiglio a inserire l'IVA nell'ambito di applicazione della direttiva relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (direttiva PIF) al fine di trovare quanto prima un accordo sulla questione;
78. invita la Commissione a continuare a stimare i proventi che la criminalità organizzata trae dalle frodi in materia di IVA e a presentare una strategia complessiva, comune e multidisciplinare per contrastare i modelli commerciali della criminalità organizzata basati sulle frodi in materia di IVA, anche attraverso squadre investigative comuni ove necessario;
79. reputa fondamentale garantire la creazione di una Procura europea unica, forte e indipendente, in grado di indagare, perseguire e portare in giudizio gli autori di reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, anche tramite frodi in materia di IVA, come indicato nella summenzionata direttiva PIF, e ritiene che qualsiasi soluzione meno incisiva rappresenterebbe un costo per il bilancio dell'Unione; sottolinea inoltre l'esigenza di assicurare che la suddivisione delle competenze tra le autorità investigative della Procura europea e degli Stati membri non comporti l'esclusione dei reati con rilevante incidenza sul bilancio dell'UE dalle competenze della Procura europea;
80. invita tutti gli Stati membri a pubblicare stime sulle perdite dovute alle frodi in materia di IVA intra-UE, a risolvere le carenze di Eurofisc e a coordinare meglio le rispettive politiche di inversione contabile dell'IVA per merci e servizi;
81. ritiene essenziale che gli Stati membri si servano, come utile ausilio per contrastare le frodi in materia di IVA, i controlli multilaterali, ossia un controllo coordinato tra due o più Stati membri sul regime fiscale da applicare a uno o più contribuenti;
82. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e agli Stati membri.